



OSPITALITÀ TEMPORANEA DEGLI ARTISTI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE NICCOLÒ PICCOLOMINI

Regolamento

L'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia D'Arte Drammatica, con sede legale in Roma, Via via Aurelia Antica 164, 00165 Roma - c.f. 80179710589, in osservanza del proprio Statuto organico, dispone e regolamenta l'attività di ricovero e di ospitalità temporanea degli artisti drammatici.

Compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, mette a disposizione il complesso di unità immobiliari composte attualmente da n. 2 **“Casette degli Artisti”** site in Via Aurelia Antica 164

I locali come sopra descritti sono ubicati all'interno del Parco di Villa Piccolomini rappresentavano le **“casette”** dove alloggiavano gli inservienti del Conte Piccolomini. Sono poste tutte al piano terra ed hanno accesso su Via Aurelia Antica 164, verranno utilizzate per accogliere temporaneamente artisti drammatici che ne hanno una momentanea necessità come di seguito previsto dal presente Regolamento.

La Fondazione si riserva la facoltà di non concedere la struttura qualora ritenga che dalle informazioni acquisite la persona da accogliere non risponda ai fini statutari dell'Ente o possa determinare un possibile pregiudizio, danno alla propria immagine o alle proprie strutture di particolare pregio.

Gli appartamenti sono concessi in uso a titolo gratuito prevedendo un mero rimborso spese per il solo parziale recupero dei costi di gestione e per le utenze e comunque i proventi derivanti dalle relative concessioni in uso saranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'ASP.

Nell'accoglimento delle richieste di concessione in uso temporaneo dei locali si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle stesse e a parità di data di presentazione della richiesta si farà riferimento ai criteri di cui agli Art. 3 e 4.

La Fondazione si riservano la facoltà di non concedere in uso la struttura senza dover fornire alcuna giustificazione in merito.

Il soggetto accolto nei locali della fondazione dovrà rispettare la condizioni delineate nel presente regolamento.

La Fondazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità dell'artista ad entrare in possesso dei locali messi a disposizione dovuto a imprevedibili e inderogabili esigenze istituzionali oppure a cause di forza maggiore quali, a titolo puramente esemplificativo, black out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali o politici straordinari.

È fatto assoluto divieto di svolgere all'interno dei locali di proprietà della Fondazione attività commerciale di qualsiasi natura o attività che possano arrecare danni alle strutture aventi un importante rilievo storico.

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i termini per la concessione in uso temporaneo degli immobili di proprietà della Fondazione Nicolò Piccolomini, ubicati all'interno del Parco di Villa Piccolomini con accesso da Via Aurelia Antica 164, per il ricovero e l'ospitalità temporanea di artisti e attori a seguito dell'individuazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo i criteri dettati dal presente regolamento.

Gli appartamenti hanno una capienza massima di n. 5 posti ed sono dotati degli arredi per singolo appartamento ed una cucina comune. Essendo in presenza di immobili già arredati, non è consentito l'ingresso di mobilia o complementi di arredo di proprietà dell'ospite, a meno di situazioni particolari motivate dall'ospite.

Allegato al presente Regolamento l'elenco degli arredi e delle attrezzature fornita dalla fondazione (allegato 1).

Art. 2 - Soggetti richiedenti

Gli appartamenti sono concessi in uso temporaneo a titolo gratuito, viene richiesto un contributo spese determinato ai sensi del successivo art. 5, per il ricovero e l'ospitalità di artisti drammatici professionisti (attori e registi teatrali) che si trovino in condizioni fisiche di autosufficienza e che necessitino di ospitalità temporanea. La concessione in uso del locale alla persona richiedente non deve essere in contrasto con la natura istituzionale e la missione della Fondazione.

I locali concessi in uso non potranno essere utilizzati per attività o iniziative diverse da quelli per i quali la persona è stata accolta.

Art. 3 - Modalità delle richieste in uso della sala

Le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà della Fondazione, redatte su apposito modulo allegato al presente Regolamento (allegato 2) e disponibile altresì sul sito dell'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini www.piccolomini.it, devono essere sottoscritte per accettazione del presente Regolamento e devono pervenire tramite posta elettronica, fax, consegna postale o a mano, almeno 10 giorni prima della data di prenotazione.

Con la sottoscrizione del predetto modulo, il richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dal presente Regolamento e dall'allegato inventario, di conoscere le caratteristiche degli appartamenti concessi in uso.

Nel modulo predisposto dovranno essere riportati i dati anagrafici del richiedente, comprensivi del numero di iscrizione all'Enpals-Inps, il motivo della richiesta di ospitalità e la sua durata.

La durata dell'ospitalità non può essere inferiore ad un mese e superiore a sei mesi.

Sul sito internet dell'Ente verranno indicate le caratteristiche degli appartamenti con relative fotografie pertanto non può essere richiesto alcun sopralluogo.

In relazione alle possibilità di ricezione negli immobili di proprietà della Fondazione, viene data la precedenza a quegli artisti che si trovino in condizioni di indigenza economica dimostrata.

Il numero degli artisti ospitati viene determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'effettiva disponibilità degli immobili di proprietà dell'Ente.

Art. 4 – Esclusioni dalla concessione dell'immobile

L'assegnazione avviene a seguito della presentazione della richiesta di ospitalità compilata dal richiedente e indirizzata alla Fondazione ai sensi dell'art. 3. Non possono essere ospitati gli artisti affetti da malattie contagiose o mentali, nonché quelli affetti da patologie per le quali occorra un'assistenza medica o paramedica.

Qualora le unità alloggiative risultino inferiori al numero delle domande pervenute, viene stilata una graduatoria secondo i seguenti parametri: reddito annuale del richiedente attestato dall'ISEE, età, eventuale presenza di uno sfratto esecutivo.

Non è consentita la presenza di animali.

Art. 5 – Spazi Comuni

Laddove le unità alloggiative non siano dotate di una cucina autonoma, la Fondazione può mettere a disposizione degli ospiti una cucina comune.

L'ospite è tenuto ad osservare le regole di una civile convivenza.

Art. 6 - Autorizzazione all'uso

L'ASP Fondazione Piccolomini provvede a dare conferma per iscritto (tramite posta elettronica o via fax) della concessione in uso temporaneo di uno dei locali disponibili oppure della non disponibilità della stessa entro 5 giorni precedenti dalla data di ingresso della persona richiedente.

In caso di un elevato numero di richieste provvede ad aggiornare trimestralmente la graduatoria dei richiedenti.

La fondazione qualora verifichi che il richiedente non risponda ai requisiti di cui al presente regolamento si riserva la facoltà di non concedere la struttura senza dover fornire alcuna giustificazione in merito, salva la comunicazione del non accoglimento della richiesta.

Art.5 - Contributo per l'utilizzo delle Casette

La concessione in uso temporaneo delle casette della Fondazione Nicolò Piccolomini è a titolo gratuito. È richiesto un rimborso spese mensile di € 350,00 corrispettivo determinato in base ai costi di gestione delle casette, che comprendono pulizia e manutenzione delle aree esterne, manutenzione ordinaria delle casette, utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) oltre a 30 euro per la pulizia della casetta prima dell'ingresso, e 50 euro per la consegna del telecomando elettronico e delle chiavi, che verranno riconsegnati alla fine del soggiorno una volta restituite le già citate chiavi e telecomando. Qualora la persona non dovesse riconsegnare o dovesse riconsegnare non funzionanti o rotte l'Ente provvederà a trattenere i 50 euro.

Art.6 - Divieti

All'interno delle Casette non è consentito:

- a) fumare;
- b) affiggere cartelli, quadri ecc. sui muri delle casette;
- c) ingombrare in qualsiasi modo gli spazi comuni con oggetti ingombranti personali;
- d) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature delle singole casette o della cucina;
- e) introdurre oggetti o arredi che possano in qualche modo danneggiare le casette;
- f) introdurre arredi supplementari non ignifughi.

Art.7 - Obblighi e responsabilità del richiedente

Il Concessionario garantisce la corretta permanenza nelle casette e del rispetto del periodo di permanenza nelle stesse. Devono essere rispettate le normative sulla sicurezza dettate dalla vigente normativa antincendio.

L'introduzione nella Sala di macchinari, strumenti, addobbi, ecc., deve essere espressamente richiesta e autorizzata.

Al termine del periodo di permanenza l'utilizzatore della casetta deve riconsegnarla, inclusi servizi igienici e i beni mobili perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti.

L'utilizzatore sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammarchi o manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo della “**casetta**” e terrà indenne la fondazione da eventuali pretese di terzi al riguardo.

A tal fine, un responsabile della Fondazione, unitamente al richiedente, visiterà la “**casetta**” concessa in uso prima dell'ingresso per accertarne lo stato e la funzionalità e, dopo la stessa, per verificare l'inesistenza di danni o ammarchi ai beni mobili e alle apparecchiature e la perfetta funzionalità degli stessi. In caso contrario, dovrà essere redatto un verbale di constatazione dei danni e l'utilizzatore si impegna a risarcire la Fondazione in misura equivalente al valore dei beni mobili e della strumentazione secondo quanto indicato nell'allegato inventario.

L'utilizzatore ha l'obbligo di recuperare gli eventuali documenti e materiali depositati presso la casetta entro l'ultimo giorno di permanenza nella “**casetta**”.

Decorso tale periodo, i documenti e i materiali saranno eliminati senza oneri e responsabilità per la Fondazione che potrà porre a carico dell'utilizzatore le relative spese.

Art.10 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art.11 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme richiamate nel codice civile e alle disposizioni di legge applicabili.

Art.12 – Privacy

L'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini, Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti l'uso della Sala Conferenze, opera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Per il trattamento dei dati in questione occorre acquisire il relativo consenso sulla base dell'Informativa allegata al presente Regolamento (allegato 3).